

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1364

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANFREDI, MANCA, GUBERT,
CONTESTABILE, TOMASSINI, VERTONE GRIMALDI, NOVI,
D’ALÌ, AZZOLLINI, PASTORE, FUMAGALLI CARULLI, DE SANTIS
e SCHIFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1996

—————

Istituzione della Guardia costiera

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività di vigilanza sul mare e di difesa dell'ambiente marino costituisce una delle funzioni di maggiore complessità in cui è impegnato lo Stato.

Ciò deriva innanzitutto dalla molteplicità degli interessi statali da difendere. I servizi da espletare in mare vanno, infatti, dalle attività di assistenza, ricerca, soccorso e segnalazione a quelle di polizia giudiziaria, fiscale, militare, di frontiera marittima e di sicurezza, nonché di tutela ambientale.

Sono certamente compiti e funzioni difficili ed eterogenei che necessitano di elevata professionalità, di adeguate strutture, di idonei e sofisticati mezzi e di specifica esperienza.

A ciò si aggiunge che soprattutto i servizi di polizia svolti in mare hanno sicura connessione con quelli svolti sulla terraferma, con la conseguente esigenza di mantenere uno stretto collegamento tra le strutture operanti in mare e quelle investigative ed informative a terra, talchè sinora e proprio in ragione della complessità della funzione da assolvere, la stessa è stata affidata ad organismi diversi.

Oggi, però, dobbiamo lamentare non solo un eccesso di organizzazioni impegnate in tale settore, ma anche difficoltà di coordinamento tra le stesse e, soprattutto, una sovrapposizione ed una duplicazione di interventi che, nell'ottica di una pubblica amministrazione più efficace ed efficiente, non sono più ammissibili e giustificabili.

Si manifesta quindi l'esigenza di rivedere tale assetto, non perdendo però di vista quella di salvaguardare comunque le specifiche professionalità degli organismi oggi presenti sul mare, necessarie per assolvere in modo idoneo a compiti così diversi e tutti importanti.

Il ricondurre, infatti, ad un'unica Autorità, come sarebbe auspicabile, le multiformi

attività che lo Stato svolge sul mare territoriale, sembra illogico. Appare, tuttavia, possibile razionalizzare le funzioni, raggruppando quelle relative alla vita e al movimento sul mare sotto l'egida di una Guardia costiera, e coordinando strettamente le funzioni di polizia svolte da Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza.

L'istituzione del Corpo della Guardia costiera assicurerebbe, infatti, l'espletamento di tutte le attività di vigilanza e controllo sul mare, nonché di quelle finalizzate ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Si tratta delle funzioni e dei compiti oggi svolti a vario titolo dal Corpo delle Capitanerie di porto e facenti capo al Ministro dei trasporti e della navigazione. Alla Guardia costiera quindi, è conferita la responsabilità per l'attività di soccorso, di assistenza, di ricerca, di segnalazione, nonché quelle di regolamentazione del traffico e della viabilità portuale, della nautica da diporto e della vigilanza sulla pesca marittima, oltre le ulteriori competenze amministrative e di vigilanza a terra oggi affidate.

Uno stretto coordinamento, le cui modalità saranno definite a cura del Governo, tra le Forze di polizia, garantirebbe una maggiore efficacia al servizio ed eviterebbe duplicazioni e sovrapposizioni.

Operando in tal senso, si riuscirebbe ad economizzare risorse e riordinare, secondo criteri aderenti alle specifiche esigenze del Paese, compiti complessi ed eterogenei da svolgere, fatte salve le peculiari professionalità oggi esistenti.

Il provvedimento prevede in particolare all'articolo 1 l'istituzione del Corpo della Guardia costiera, al quale fanno capo tutte le attività di vigilanza sul mare a difesa degli interessi dello Stato, e per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana. Si stabilisce, inoltre, che il Co-

mandante generale delle Capitanerie di porto sia un Ammiraglio di squadra della Marina militare, coadiuvato da un vice Comandante generale che è l'Ammiraglio più anziano del Corpo della Guardia costiera. Il Comando generale della Guardia costiera dipende dal Ministro dei trasporti e della navigazione e, per i compiti di natura militare, dal Ministro della difesa. L'articolo 2 definisce i compiti di vigilanza, controllo e sicurezza sul mare di competenza della Guardia costiera in tempo di pace; in caso di minaccia alla sicurezza nazionale o di conflitto è la Marina militare che assume il controllo operativo e la gestione dei mezzi della Guardia costiera. Dispone, inoltre, il trasferimento dal Corpo delle Capitanerie di porto alla Guardia costiera del personale nonchè dei mezzi e delle infrastrutture navali ed aeree, prevedendo un adeguato collegamento tra Guardia costiera e Marina militare. L'articolo 3 stabilisce che sono proprie delle Forze di polizia, dei Carabinieri e della Guardia di finanza le competenze nelle attività di polizia previste dalla normativa vigente, ad eccezione dell'attività di controllo (a meno di comprovate esigen-

ze specifiche) della nautica da diporto e sportiva, che attualmente è particolarmente e per lo più ingiustificatamente colpita dalla molteplicità dei controlli. Dispone inoltre che vi sia un efficace coordinamento nelle attività di polizia al fine di evitare sovrapposizioni di intervento. All'articolo 4 si pre-dispone il trasferimento di stanziamenti di bilancio ai pertinenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, conseguenti ai provvedimenti di cui alla presente legge. L'articolo 5 prevede la delega al Governo affinchè siano emanati uno o più decreti, nel limite di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretti a disciplinare i tempi e le modalità di trasferimento di attribuzioni, funzioni, mezzi, infrastrutture e personale nonchè le modalità di coordinamento tra la Guardia costiera e le Forze di polizia nelle attività sul mare. Le disposizioni previste dai suddetti decreti legislativi sono emanate dal Governo su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Generalità)

1. È istituito il Corpo della Guardia costiera che ha il compito di assicurare la vigilanza ed il controllo dei mari territoriali. La Guardia costiera opera altresì al di là del limite esterno delle acque territoriali limitatamente alle funzioni di ricerca e soccorso in alto mare.

2. Al vertice della Guardia costiera, quale Corpo della Marina militare, è preposto un ammiraglio di squadra con l'incarico di Comandante generale, il quale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. L'incarico non comporta la collocazione dell'ufficiale in posizione fuori ruolo.

3. Il Comandante generale è coadiuvato da un vice Comandante generale che è l'ammiraglio della Guardia costiera più elevato in grado.

4. Il Comando generale della Guardia costiera dipende dal Ministro dei trasporti e della navigazione e, per i compiti di carattere militare, dal Ministro della difesa, per il tramite del Capo di stato maggiore della Marina.

Art. 2.

(Compiti della Guardia costiera)

1. I compiti del Corpo della Guardia costiera, che si esplicano nelle acque territoriali, sono:

- a) soccorso in mare;
- b) polizia marittima;
- c) polizia sanitaria marittima;

- d) sorveglianza, prevenzione e repressione della immigrazione clandestina;
- e) tutela dei beni archeologici;
- f) protezione e tutela dell'ambiente marino;
- g) coordinamento delle operazioni di protezione civile;
- h) funzioni amministrative oggi svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto;
- i) attività militari, previste dalla vigente legislazione, oggi esplicate dal Corpo delle Capitanerie di porto nell'ambito del Ministero della difesa.

2. In caso di minaccia alla sicurezza nazionale o di conflitto, il Ministro della difesa dispone che la Marina militare assuma il controllo operativo e la gestione dei mezzi del Corpo della Guardia costiera.

3. Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto è trasferito al Corpo della Guardia costiera. Detto personale conserva l'anzianità e il grado posseduti nei ruoli di provenienza.

4. I mezzi navali ed aerei del Corpo delle Capitanerie di porto sono trasferiti al Corpo della Guardia costiera con tutte le relative basi, installazioni ed infrastrutture formative e di supporto logistico.

5. Per quanto riguarda in generale l'attività sul mare, deve essere realizzato uno stretto coordinamento tra la Marina militare, la Marina mercantile e la Guardia costiera.

Art. 3.

(Attività di polizia)

1. I servizi di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e tutela dell'ordine pubblico sul mare, oltrechè quelli di polizia tributaria e anticontrabbando, sono svolti dai Carabinieri, dalla Guardia di finanza e dalla Polizia di Stato, secondo le attribuzioni vigenti.

2. Esula dalle competenze delle forze di Polizia di cui al comma 1 il controllo della nautica da diporto e sportiva, se non per comprovate esigenze connesse con i servizi di cui al comma medesimo.

3. Le attività di polizia sul mare devono essere efficacemente coordinate al fine di evitare duplicazione di interventi.

Art. 4.

(Capitoli di bilancio)

1. Gli stanziamenti di bilancio relativi al funzionamento e al personale del Corpo delle Capitanerie di porto destinati alle funzioni che la presente legge attribuisce al Corpo della Guardia costiera sono trasferiti ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e destinati al Corpo della Guardia costiera. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la costituzione, l'organizzazione e i compiti specifici del Corpo della Guardia costiera, prevedendo nel dettaglio tempi e modi del trasferimento di attribuzioni, funzioni, mezzi, infrastrutture e personale e, inoltre, le modalità di coordinamento delle attività sul mare della Marina militare e mercantile, della Guardia costiera e delle Forze di polizia.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati dal Governo su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, previo parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

